

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1140

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASTORE, RAMPONI, VICECONTE,
SELVA, CARRARA, VENTUCCI, STIFFONI, FIRRARELLO,
COSTA, CASOLI, NESSA, SAPORITO, SCOTTI, IZZO, BIONDI e
PITTELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2006

Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale
della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XIV legislatura, per la prima volta a distanza di mezzo secolo, da parte di parlamentari del Gruppo di Forza Italia e della Lega Nord, si è inteso dare attuazione alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, prevedendo la soppressione della Consulta araldica e regolando nel contempo le competenze dell'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri: competenze sia nuove, sia residue rispetto a quelle attribuite «all'Ufficio araldico» presso la Presidenza del Consiglio dal regolamento di cui al regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, nonché dal regio decreto 7 giugno 1943, n. 651.

Questo era lo scopo dei disegni di legge atti Senato nn. 3245 e 3399, approvati il 13 dicembre 2005 in un testo unificato dalla Commissione affari costituzionali del Senato in sede referente, testo quindi trasferito, con decisione unanime della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla sede deliberante di tale Commissione ed ivi approvato il 17 gennaio 2006. Purtroppo, a causa del termine della legislatura, il disegno di legge - divenuto atto Camera n. 6278 - non ha potuto concludere il suo *iter*.

Il presente disegno di legge ripropone sostanzialmente il testo approvato dal Senato nella XIV legislatura.

La XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione prevede, oltre alla soppressione della Consulta araldica, il disconoscimento dei titoli nobiliari, la cosiddetta «cognominizzazione» dei predicati esistenti prima del 28 ottobre 1922, la conservazione dell'Ordine Mauriziano quale ordine ospedaliero.

Per quanto concerne la rideterminazione delle innumerevoli competenze tecniche at-

tribuite all'Ufficio onorificenze e araldica pubblica del Dipartimento del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, va rilevato che queste attengono, tra l'altro, all'istruttoria e alla stesura dei decreti per concessione del titolo di città; concessione di emblemi (stemmi, gonfaloni, bandiere e sigilli) a città, comuni, enti morali, comunità montane, università, enti militari; creazione di stemmi su proposta degli enti richiedenti; risposte a quesiti araldici e storico-araldici da parte di amministrazioni pubbliche, enti e privati; autorizzazione a fregiarsi delle onorificenze degli ordini equestri pontifici e del Santo Sepolcro. Prevede, altresì, ricerche nella documentazione della cessata Consulta araldica su richiesta dell'Avvocatura dello Stato per questioni giudiziarie in materia di «cognominizzazione» di predicati; collaborazione con la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, in materia di attuazione della normativa in tema di stato civile, in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articoli 84 e seguenti, con particolare riferimento alla materia dell'aggiunta di cognomi.

Questo con riguardo anche alla complessa problematica relativa alle modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli, affrontata nel provvedimento attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato, e del rischio - come autorevolmente rilevato in tale sede - che con il passare delle generazioni non si sia più in grado, se non attraverso la documentazione anagrafica, di ricostruire la genealogia dei cittadini.

Data la molteplicità, complessità e delicatezza delle citate funzioni, viene proposto

che il suddetto Ufficio onorificenze e araldica pubblica del Dipartimento del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi della consulenza storica dell'Associazione nazionale del Corpo della nobiltà italiana, associazione volontaria di diritto privato costituitasi nel 1958 proprio per l'approfondimento degli studi storico-araldici, nella prospettiva e con l'esclusiva finalità di contribuire a tutelare il patrimonio storico e culturale italiano. A

tale Associazione appartengono le famiglie che sia a livello locale sia a livello nazionale sono state protagoniste della storia italiana e che sono titolari di importanti archivi. Ad essa aderiscono giuristi, storici, ex direttori o esperti di biblioteche e archivi pubblici e privati. Per dette peculiari caratteristiche, detta Associazione è l'unico organismo italiano di questo tipo la cui funzione e competenza è riconosciuta dal Sovrano militare ordine di Malta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Consulta araldica istituita ai sensi del regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5318, è soppressa.

2. I compiti connessi unicamente alle attività di cui al secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione sono svolti dall'Ufficio onorificenze e araldica pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'Ufficio di cui al comma 2 si avvale per la consulenza storica anche dell'Associazione nazionale del Corpo della nobiltà italiana, associazione volontaria di diritto privato avente per esclusiva finalità la tutela del patrimonio storico e culturale italiano.